

Regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa

Art. 1. Ammissione dei soci

Per l'ammissione all'Associazione occorre presentare i seguenti documenti:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato;
- b) curriculum della vita ed elenco delle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio di Presidenza esamina la relativa documentazione e delibera l'ammissione di ciascun socio a maggioranza assoluta.

L'ammissione necessita del versamento della quota associativa dell'anno in corso da parte del nuovo socio, altrimenti non è valida.

Art. 2. Soci onorari

I membri del Consiglio di Presidenza possono presentare la candidatura di nuovi soci onorari, purché questi siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 dello Statuto.

La candidatura viene accettata dal Consiglio di Presidenza se ottiene la maggioranza assoluta, dopodiché viene proposta all'Assemblea dei Soci, la quale delibera con voto segreto, a maggioranza assoluta, oppure per acclamazione.

Art. 3. Decadenza dei soci

Il socio decade:

- a) per rinuncia comunicata in forma scritta al Consiglio di Presidenza;
- b) per morte;
- c) per il mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi.

In quest'ultimo caso, l'Economo-cassiere informa il socio inadempiente tramite posta ordinaria o posta elettronica e gli indica un termine entro il quale versare le quote arretrate; se tuttavia entro tale termine il socio non adempie il proprio obbligo, il Consiglio di Presidenza può dichiararne la decadenza.

Art. 4. L'Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli indirizzi dei destinatari tramite posta ordinaria oppure per posta elettronica.

L'Assemblea dev'essere svolta solo in presenza e non con altre modalità.

Art. 5. Il Consiglio di Presidenza

La convocazione del Consiglio di Presidenza dev'essere comunicata agli indirizzi dei membri tramite posta ordinaria oppure per posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio possono essere svolte in presenza oppure in video-conferenza, purché sia salvaguardata l'assoluta riservatezza, specialmente quando si discute o si delibera sulle persone.

Art. 6. Modifica del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dai membri del Consiglio di Presidenza e da quest'ultimo devono essere approvate a maggioranza assoluta.

Art. 7. Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Presidenza.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione dell'11 dicembre 2021.